



COMUNE DI MEZZOCORONA
Provincia di Trento

**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTOSOGLIA
COMUNITARIA DI:**

**SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E DELLE
STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE**

PERIODO 01.01.2022-30.06.2024

**APPALTO SOGGETTO AI CRITERI MINIMI AMBIENTALI
DI CUI AL D.M. 29 GENNAIO 2021**

CIG: 899210689C

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	4
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.....	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto.....	6
Art. 7 – Durata del contratto.....	6
Art. 8 – Importo del contratto.....	7
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	7
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	8
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	8
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	8
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	9
Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore.....	9
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	9
Art. 17 – Subappalto.....	10
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	12
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto.....	12
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	13
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	14
Art. 22 – Sicurezza.....	15
Art. 22-bis - Disposizioni anti COVID - 19.....	15
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore.....	15
Art. 24 – Trattamento dei dati personali.....	16
Art. 25 – Garanzia definitiva.....	16
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	16
Art. 27 – Penali.....	17
Art. 28 – Risoluzione del contratto.....	18
Art. 29 – Recesso.....	18
Art. 30 – Definizione delle controversie.....	19
Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	19

<u>Art. 32 – Obblighi in materia di legalità.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 33 – Spese contrattuali.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 36 – Norma di chiusura.....</u>	<u>21</u>

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia degli edifici e delle strutture di proprietà comunale, conformemente alle prescrizioni quantitative e alle modalità d'intervento derivanti dal computo metrico estimativo.
2. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso i seguenti edifici e strutture di proprietà comunale (come meglio specificati nel capitolato tecnico e relativi allegati):
 - palazzo Firmian – Municipio;
 - palazzo al Corso;
 - spazio Giovani;
 - palestra e spogliatoi scuole medie;
 - palestra e spogliatoi scuole elementari;
 - centro Firmian;
 - palazzo Vicinia – casa della cultura;
 - cantiere comunale;
 - palazzo Vogtenhof.
1. L'appaltatore deve garantire le attività di pulizia degli edifici e delle strutture comunali di cui al punto precedente, secondo la suddivisione, le modalità e le frequenze indicate nel capitolato tecnico e relativi allegati.
2. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico e relativi allegati nonché di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara, nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della l.p. n. 2/2020.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

omissis

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”*;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) la legge provinciale 23 marzo 2020 , n. 2 *“Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connessi all'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e altre disposizioni”*;
 - e) il D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 *“Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»”*;
 - f) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - g) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
 - h) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
 - i) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - j) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”*;
 - k) le norme del codice civile.
1. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e capitolato tecnico;
 - a.2) l'offerta tecnica dell'appaltatore;
 - a.3) l'offerta economica dell'appaltatore (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali dell'operatore economico);
 - a.4) il DUVRI;
 - a.5) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;
 - a.6) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di gara, con successive indicazioni di cui all'art. 26, comma 3, della L.p. n. 2/2016;
 - a.7) l'elenco dei dipendenti impiegati dalla cooperativa uscente nell'ambito del precedente servizio.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha durata di 30 mesi decorrenti dal verbale di consegna, con inizio presunto il giorno 01 gennaio 2022.
2. Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'aggiudicataria stessa tramite PEC.
3. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 3 (tre) mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte dall'appaltatore.
4. Il contratto può essere eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e del capitolato tecnico, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o

provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'appaltatore.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'appaltatore.
5. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.
6. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore ogni mese secondo le quote che verranno contrattualmente stabilite, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore.
Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per

procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'appaltatore.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
6. In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
7. In conformità all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.
8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.
9. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.
3. La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 17 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, è ammesso il subappalto.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della legge provinciale n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore

della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite procedendo come segue:

- a) durante l'esecuzione delle prestazioni l'appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto dell'appalto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei servizi;
- b) entro dieci giorni dalla fine delle prestazioni del subappalto, l'appaltatore comunica la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l'indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo delle prestazioni affidate in subappalto effettivamente eseguite;
- c) il subappaltatore trasmette alla stazione appaltante la fattura relativa alle prestazioni eseguite;
- d) la stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento delle prestazioni ad esso riferite e registrate nei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore.

4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le prestazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nelle prestazioni e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.
7. L'appaltatore deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c bis), del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e ss.mm., nonché della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti di imprese di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:
 - a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
 - b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
 - c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
 - d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
 - e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
 - f) ROL ed ex festività;
 - g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, **comma 4**, della L.p. 2/2016, l'appaltatore è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31.12.2021. È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la **"Tabella A"**.
2. L'appaltatore, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato

nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'“*Elenco del personale*”, recante i dati contenuti nella “Tabella A” allegata alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1431 del 25 settembre 2020.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

3. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precisate unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.
2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro individuato ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del capitolato e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

Art. 22-bis - Disposizioni anti COVID - 19

1. Per l'esecuzione del servizio oggetto di questo capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia, come stabilito nel DUVRI.
2. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. 2/2016.
3. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.
4. Fino a diversa determinazione della Provincia, su proposta del direttore dell'esecuzione, ove previsto, il responsabile del procedimento può riconoscere un aumento degli oneri aziendali per la sicurezza nelle spese generali secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 726 del 29 maggio 2020 della Giunta provinciale.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'appaltatore ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 24 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è il Comune di Mezzocorona, e l'appaltatore è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l'appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
5. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice

riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento". Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati del Comune di Mezzocorona per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG.

6. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non sono accettate dall'Amministrazione. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 27 – Penali

1. Qualora vengano accertati da parte della Stazione appaltante disservizi o difformità nell'esecuzione degli obblighi contrattuali rispetto a quanto previsto dal presente capitolato, dal relativo Capitolato Tecnico e/o dalla documentazione complementare facente relativa parte integrante e sostanziale, ivi compresa l'offerta tecnica, ferma restando la facoltà di risoluzione per il caso di inadempienze gravi o ripetute, nonché la facoltà di agire per il risarcimento di ulteriori e maggiori danni, la Stazione appaltante si riserva di procedere all'applicazione nei confronti dell'Appaltatore delle penali di seguito indicate nel presente articolo.
2. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, costituiscono inadempimento:
 - la mancata o difforme esecuzione di significative e puntuali attività previste dal presente capitolato o dal Capitolato Tecnico;
 - la mancata presentazione entro i termini fissati dalla stazione appaltante delle certificazioni e della documentazione richieste dal Capitolato Tecnico;
 - la reiterata e continuativa irreperibilità del Responsabile del Contratto dell'appaltatore;
 - il ritardo continuativo e ingiustificato nell'esecuzione degli adempimenti contrattuali;
 - la difformità fra quanto richiesto o proposto e quanto realmente offerto in termini funzionali, applicativi e prestazionali, con riguardo a quanto previsto dal presente capitolato e/o dal Capitolato Tecnico e/o dall'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti, l'entità della penale sarà proporzionata alla gravità dell'inadempimento e al valore delle prestazioni non regolarmente

eseguite, alle superfici/aree interessate e alla durata del disservizio, da un minimo dell'1% fino ad un massimo del 10% del corrispettivo relativo ai servizi giornalieri rapportato al periodo di inadempienza accertata.

4. Nel caso di inadempimenti reiterati e successivi ad una prima diffida, relativi a puntuali prestazioni di pulizia individuate nel Capitolato Speciale d'Appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare ad altra impresa l'esecuzione delle prestazioni contestate all'Aggiudicataria, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23, rivalendosi su quest'ultima; a carico dell'Appaltatore sarà applicata altresì una penale pari al 10% (dieci per cento) di tale spesa, oltre ad una trattenuta di importo pari alla spesa sostenuta e al valore del danno subito e accertato dalla stazione appaltante.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati in forma scritta dalla stazione appaltante all'appaltatore.

6. L'Appaltatore deve comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla stazione appaltante nel termine indicato dalla stazione appaltante, non inferiore a 5 (cinque) giorni di calendario dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accettabili, a giudizio della stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non giunga nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate.

7. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali eventualmente applicate dalla stazione appaltante all'Appaltatore per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte contrattualmente non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale.

8. La stazione appaltante può compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Aggiudicataria medesima, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse o alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Resta comunque salva l'applicabilità del successivo articolo 28 riguardante la risoluzione del contratto.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

10. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

11. Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante può rifiutare lo svincolo della cauzione e provvedere all'incameramento dell'importo garantito a risarcimento della maggiore spesa che la stazione appaltante stessa deve sostenere per fare eseguire il servizio da altro operatore economico.

Art. 28 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;

- c) subappalto non autorizzato;
 - d) il mancato rispetto di quanto offerto ai sensi dell'art. 2 comma 6 della LP 2/2020;
 - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro il termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
 - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - h) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - i) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 6, del presente capitolato;
 - j) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - k) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - l) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - m) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - n) qualora il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;
1. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 29 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 30 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
2. È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

Art. 31 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010: "Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

- I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Mezzocorona, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.
 - II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Mezzocorona della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 - III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto al Comune di Mezzocorona".
1. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 2. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
 3. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
 4. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Art. 32 – Obblighi in materia di legalità

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
6. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso

dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”.

Art. 33 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 34 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diventa operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso sono pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

CAPITOLATO TECNICO

SOMMARIO

CAPO I.....	2
Articolo 1 Esecuzione dei lavori, programma ed ordine da tenersi nell'andamento del servizio di pulizia.....	2
Articolo 2 Oneri reciproci delle parti contraenti (materiali e mezzi).....	2
Articolo 3 Organizzazione e supervisione dei servizi.....	4
Articolo 4 Modalità di prestazione del servizio.....	4
Articolo 5 Smaltimento materiale di risulta.....	5
Articolo 6 Orario di svolgimento dei servizi.....	5
CAPO II.....	5
Articolo 7 Operazioni di pulizia.....	5
Articolo 8 Modalità di misurazione dei servizi appaltati.....	5
Articolo 9 Elenco prezzi unitari.....	6
Articolo	10
CAM	...
...	...
...	...
...	...
...	6

CAPO I

CONDOTTA DEI LAVORI

Articolo 1

Esecuzione dei lavori, programma ed ordine da tenersi nell'andamento del servizio di pulizia

L'impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutti gli interventi previsti nel presente capitolato per dare completi ed ultimati i lavori di cui all'articolo 1.

Qualora nel corso dell'esecuzione delle operazioni di pulizia si constati che nel contratto, nel capitolato o nel novero delle indicazioni tecniche, non siano state specificate alcune particolarità tecnico operative d'intervento, necessarie a giudizio insindacabile del responsabile dell'area tecnica del Comune, per garantire la perfetta esecuzione del servizio ed il rispetto di leggi, norme, regolamenti ecc., vigenti, l'impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito verranno impartiti senza che ad essa spetti alcun compenso aggiuntivo oltre al prezzo contrattuale prefissato.

In caso di disaccordo tra atti a carico dell'impresa ed i documenti di contratto varranno le disposizioni più favorevoli all'Amministrazione o quelle che il responsabile dell'area tecnica del Comune, a suo insindacabile giudizio, riterrà di adottare.

L'impresa, entro un mese dall'assunzione del servizio di pulizia e successivamente con cadenza mensile, dovrà trasmettere al Comune di Mezzocorona, il calendario preventivo mensile degli interventi di pulizia corredato dall'elenco del personale comunque impiegato nei servizi di pulizia (giornaliera, periodica e straordinaria) con l'indicazione degli orari assegnati ad ogni singola unità lavorativa, pena le sanzioni previste nel capitolato amministrativo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la quantità minima di personale e di ore lavorative necessarie per espletare accuratamente il servizio di pulizia.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di verificare l'attuazione delle disposizioni e normative in materia di avviamento al lavoro.

Il calendario mensile corredato dall'elenco del personale comunque impegnato nei servizi di pulizia, mentre non vincola l'ente appaltante, il quale potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, è invece impegnativo per l'appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento.

La mancata osservanza dei termini dà facoltà al Comune di risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore, con gli effetti previsti dal capitolato generale e dal presente capitolato.

E' d'obbligo e responsabilità dell'impresa adottare, nell'esecuzione dei lavori, autonomamente ed a sua esclusiva iniziativa e senza necessità di alcuna richiesta o sollecito da parte dell'ente appaltante, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie secondo le norme di legge e d'esperienza, delle quali deve essere a piena conoscenza, per garantire l'incolumità sia delle persone addette ai lavori che dei dipendenti del Comune di Mezzocorona e dei terzi.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato intervento entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dello stesso nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione delle prestazioni escluse dall'incarico, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

Articolo 2

Oneri reciproci delle parti contraenti (materiali e mezzi)

1. L'impresa nello svolgimento del servizio è tenuta a provvedere alla fornitura di tutto il materiale necessario nonché delle attrezzature occorrenti, restando a carico dell'Amministrazione la sola fornitura dell'acqua e della corrente elettrica necessaria all'espletamento del servizio. **L'Amministrazione potrà a propria discrezione eventualmente concedere l'uso di particolari attrezzature, con le cautele e le garanzie del caso.**

2. La **dotazione minima** di attrezzature comprende un carrello completo di ogni materiale di pulizia (con secchi, spazzoloni, scope, ecc.), un aspiratore e aspirapolvere professionale e scale di idonea altezza e con caratteristiche a norma EN 131. E' richiesto anche un lavasciuga pavimenti

professionale (con uomo a terra o simili) da utilizzarsi per grandi superfici, quali palestre, fermo restando quanto previsto al comma 1, secondo periodo.

3. Salvo quanto previsto al comma 1, secondo periodo, è vietato l'uso di attrezzature di qualsiasi tipo di proprietà del Comune o di altri soggetti eventualmente presenti negli edifici, ed in particolare: trabattelli o simili, scale, lavasciuga per pavimenti, aspiratori e aspiraliquidi.

4. Per quanto concerne i macchinari elettrici, si rende necessario indicare le soluzioni per ridurre gli impatti ambientali in tutte le fasi (disassemblaggio, manutenzione, inquinamento acustico,...).

5. L'impresa è tenuta a fornire a proprie cure e spese, a ciclo continuo, il **sapone, la carta igienica e gli asciugamani necessari per i servizi igienici**. In caso di applicazione di dosatori o affini e/o sistemi specifici di asciugatura, l'impresa è tenuta a fornire senza interruzioni il relativo materiale di ricambio, quale – a titolo esemplificativo - soluzioni detergenti liquide, asciugamani di carta, asciugamani a rotolo e simili.

6. Se richiesto, e ritenuto necessario, l'Amministrazione metterà a disposizione un locale a propria scelta per il deposito delle attrezzature per la pulizia.

7. L'impresa è altresì tenuta a fornire **prodotti ecologici a basso impatto ambientale** nel rispetto delle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). In particolare, i prodotti:

- debbono rispettare i **criteri minimi ambientali** (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021 e successive modifiche, relativi all'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti;
- l'appaltatore dovrà presentare il **"Piano gestionale del servizio"**, redatto sulla base del citato D.M. 29 gennaio 2021, che diventerà parte integrante del contratto e che dovrà descrivere e specificare quanto indicato nel D.M. medesimo;
- dovranno comunque essere conformi alle seguenti caratteristiche minime:

non essere classificati: molto tossici (T+); tossici (T); con le frasi di rischio R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) e/o R43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle); pericolosi per l'ambiente (N) secondo la Direttiva 67/548/CEE (compresi modifiche e adeguamenti) e Direttiva 1999/45/CE, recepite in Italia con D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997, D.Lgs. 65 del 14 marzo 2003 e Decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2006;

I tensioattivi devono essere conformi al regolamento 648/2004/CE relativo ai detergenti, senza applicazione degli articoli 5 e 6 (deroghe) e **non devono contenere i seguenti ingredienti:** quelli classificati come cancerogeni di categoria 1 o 2 (R45, R49), mutageni di categoria 1 o 2 (R46) o tossici per la riproduzione di categoria 1 o 2 (R60, R61), nonché ingredienti pericolosi per l'ambiente (simbolo N): altamente tossico per gli organismi acquatici (R50), tossico per gli organismi acquatici (R51).

Sono tassativamente vietate le sostanze e preparati classificati:

tossici, molto tossici, estremamente infiammabili, corrosivi ed esplosivi.

- relativamente ai saponi lavamani è obbligatoria la certificazione Ecolabel UE o equivalenti.

In aggiunta, è previsto l'obbligo di utilizzare degli erogatori di sapone per le mani in forma schiumosa, senza gas propellenti.

- Per quanto riguarda i prodotti disinfettanti è necessaria la conformità al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio. Viene, inoltre, richiesto un utilizzo sostenibile dei disinfettanti, con una particolare attenzione alle modalità di utilizzo, alla frequenza, ai dosaggi. Questo prodotto va adottato entro 3 mesi dalla decorrenza del contratto.

- i detergenti usati per le pulizie che non sono in possesso della certificazione Ecolabel UE o equivalente possono essere utilizzati solo se concentrati, con tasso di diluizione minimo fissato all'1% (1:100) per le pulizie cosiddette "a bagnato", mentre per la preparazione di prodotti da vaporizzare il tasso di diluizione è pari a 1:2.

In ogni caso è richiesto il possesso di rapporti di prova di conformità ai CAM rilasciato da un laboratorio accreditato UNI EN ISO 17025.

8. Inoltre:

- i detersivi e gli altri prodotti di sanificazione devono essere sempre conservati in locale apposito o in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta;
- le attrezzature debbono risultare sempre conformi a quanto normativamente stabilito in materia e mantenute perfettamente efficienti;
- ove possibile, ma senza assumere alcun obbligo in tal senso, il Comune porrà gratuitamente a disposizione della cooperativa un ripostiglio idoneo per il deposito del materiale e degli attrezzi impiegati nei lavori di pulizia, ove il materiale andrà riposto alla fine di ogni turno di servizio.

9. Ulteriori obblighi e divieti che l'impresa è tenuta ad osservare sono:

- divieto di utilizzare attrezzature e prodotti non riparabili;
- divieto di utilizzare elementi tessili a frange per le pulizie a bagnato;
- divieto di utilizzare elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza;
- gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato devono essere riutilizzabili, piatti e in microfibra. Almeno il 30% di questi ultimi devono possedere l'etichetta ISO Tipo I;
- per spolverare devono essere utilizzati elementi tessili riciclati;
- evitare la discrezionalità degli operatori per quanto concerne il grado di impregnazione dei tessuti, utilizzando procedure e sistemi adeguati;
- il monouso in carta eventualmente impiegato deve essere in possesso del marchio PEFC o un altro equivalente, o dell'etichetta Remade in Italy (classe A o A+), o del marchio Ecolabel UE;
- i carrelli con secchi e contenitori di plastica devono essere riciclati almeno per il 50% del loro peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (detergente e risciacquo).
- è vietata la costituzione di deposito/scorte di prodotti infiammabili (alcool, etc.);
- debbono essere consegnate al Servizio comunale competente, prima dell'inizio del servizio, tutte le schede tecniche dei prodotti di pulizia utilizzati, in particolare le certificazioni di conformità rilasciate da parte di organismi indipendenti;
- non devono essere utilizzati spray contenenti gas propellenti;
- le parti degli imballaggi primari devono essere facilmente separabili in parti monomateriale;
- le informazioni che devono figurare sugli imballaggi sono: istruzioni sul dosaggio, consigli di sicurezza, informazioni sugli ingredienti e relativa etichettatura;
- debbono essere utilizzati panni in microfibra che garantiscono un risparmio di detergente;
- debbono essere utilizzate attrezzature elettriche a basso consumo energetico ed ecocompatibili, rientranti nella classe energetica A o A+;
- le emissioni sonore degli apparecchi non dovranno superare i 70 Decibel;
- a fine lavoro gli addetti dell'impresa dovranno provvedere alla chiusura di tutte le porte e finestre sia interne che esterne, spegnere le luci e chiudere i rubinetti per evitare sprechi.

Articolo 3

Organizzazione e supervisione dei servizi

La ditta/Cooperativa incaricata espletterà i servizi oggetto del presente capitolato con organizzazione autonoma, e provvederà a sue spese a tutto il materiale necessario (ad eccezione di quello fornito dal Comune e indicato all'art. 2 del presente capitolato), nonché al macchinario ed alle attrezzature occorrenti per lo svolgimento del lavoro.

I funzionari del comune, eserciteranno la vigilanza ed il controllo sull'andamento dei servizi appaltati al fine di accertare le modalità di esecuzione del lavoro ed impartiranno tutte le indicazioni esecutive che si rendessero necessarie.

Qualora i servizi non vengano eseguiti in conformità a quanto stabilito nel presente capitolato, è riservata al Comune la facoltà di applicare le disposizioni previste nel capitolato amministrativo o, nei casi previsti, di rescindere senza preavviso il contratto di incarico, come disposto dal medesimo documento agli artt. 28 e 29.

Articolo 4

Modalità di prestazione del servizio

Durante la prestazione del servizio, la ditta/Cooperativa incaricata dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti prescrizioni, facendole espressamente osservare a tutti gli operatori dalla stessa impiegati, a qualsiasi titolo, per l'effettuazione di ogni operazione di pulizia:

- ⇒ tanto i servizi che i lavori in economia dovranno essere effettuati in conformità alle prescrizioni tecniche del presente capitolato, e comunque secondo una buona tecnica di conduzione, impiegando attrezzature e dispositivi per la pulizia in stato di massima efficienza ed in conformità alle vigenti norme di sicurezza;
- ⇒ il servizio di pulizia dovrà essere svolto in modo da garantire la buona conservazione dei locali e di tutti gli arredi, le apparecchiature ed i materiali in essi contenuti;
- ⇒ la pulizia delle apparecchiature telefoniche, di quelle elettriche ed elettroniche, dovrà essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni, per non danneggiare le apparecchiature stesse, usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti; solo in caso di necessità potranno essere usati stracci umidi.

Articolo 5

Smaltimento materiale di risulta

La ditta/Cooperativa incaricata è tenuta anche allo sgombero dei materiali di risulta derivanti dallo svuotamento dei cestini e dei posacenere ed in genere quanto raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia. La raccolta dovrà essere effettuata in maniera differenziata ed i materiali di risulta dovranno essere depositati, racchiusi in idonei sacchi (di materiale previsto dalla specifica normativa di legge del settore) forniti dall'impresa appaltatrice, nel relativo centro di raccolta di pertinenza degli immobili (cassonetti R.S.U. e cassonetti raccolta carta ed altri rifiuti differenziati).

Articolo 6

Orario di svolgimento dei servizi

Il servizio di pulizia giornaliero deve essere eseguito **al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici comunali e dovrà comunque essere concordato con il responsabile dei servizi tecnici.**

Si allega a questo proposito alla documentazione di gara un prospetto con indicate, per ciascun edificio oggetto del servizio di pulizia, le fasce orarie di esecuzione degli interventi.

L'impresa all'inizio dell'incarico dovrà ritirare le chiavi dei singoli immobili c/o gli uffici delle sedi e strutture comunali ivi dislocate. Al termine del rapporto contrattuale la stessa dovrà provvedere alla restituzione delle chiavi alle rispettive sedi e strutture comunali.

CAPO II

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 7

Operazioni di pulizia

Per la specifica dei servizi affidati, suddivisi per ciascun edificio oggetto del servizio di pulizia con, è fatto rinvio agli interventi richiamati dal computo metrico estimativo, parte integrante del presente capitolato d'Appalto, nonché alle planimetrie degli edifici ove sono evidenziate le aree di intervento.

Articolo 8

Modalità di misurazione dei servizi appaltati

Per la misurazione e la successiva contabilizzazione dei servizi affidati saranno impiegate le modalità previste dall'allegato Computo metrico estimativo.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, l'esecuzione di alcuni servizi, sia per gli aspetti connessi alle quantità e/o alla qualità, non fossero accertati in contraddittorio, la ditta/Cooperativa incaricata dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dal responsabile dell'area tecnica del Comune e sottostare alle spese ed ai danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.

La ditta/Cooperativa è tenuta alla presentazione mensile di distinte degli interventi effettuati indicanti le quantità delle prestazioni fornite, con riferimento ad ogni zona interessata ed alle voci dell'elenco prezzi unitari.

Articolo 9 Elenco prezzi unitari

I prezzi unitari in base ai quali verrà compensato il servizio di pulizia sono quelli riportati nella specifica colonna del computo metrico estimativo; con detti prezzi si intendono anche compensate tutte le spese ed altri oneri occorrenti.

Articolo 10 CAM

L'Impresa è tenuta al rispetto dei **criteri minimi ambientali** (CAM) di cui al D.M. 29 gennaio 2021 e successive modifiche, relativi all'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

In particolare, si intendono richiamati integralmente i CAM con riferimento ai seguenti criteri sub. **lettera "C" rubricata "Criteri minimi per l'affidamento del servizio di pulizia di edifici ed altri ambienti ad uso civile"**:

lettera "b) Specifiche tecniche":

1. numero 1 "Detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per servizi sanitari)";
2. numero 2 "Detergenti per impieghi specifici per le pulizie periodiche e straordinarie";
3. numero 3 "Macchine";

lettera "c) Clausole contrattuali":

1. numero 1 "Formazione del personale addetto al servizio";
2. numero 2 "Sistema di gestione della qualità";
3. numero 3 "Prodotti ausiliari per l'igiene";
4. numero 4 "Prodotti disinfettanti e protocollo per favorirne un uso sostenibile";
5. numero 5 "Fornitura di materiale igienico-sanitario per servizi igienici e/o fornitura di detergenti per l'igiene delle mani";
6. numero 6 "Gestione dei rifiuti";
7. numero 7 "Rapporto sui prodotti consumati";
8. numero 8 "Clausola sociale".

Mezzocorona, novembre 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO